

Penale Sent. Sez. 1 Num. 12020 Anno 2021

Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

Relatore: CAPPUCCIO DANIELE

Data Udiienza: 19/11/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AWOLO JUNIOR nato a BENIN CITY(NIGERIA) il 04/02/1990

avverso l'ordinanza del 25/02/2020 del TRIBUNALE di FORLI'

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 febbraio 2020 il Tribunale di Forlì ha riconosciuto, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da Junior Awolo, la continuazione tra i reati accertati con le sentenze del 22 maggio 2018 e del 5 febbraio 2019, rideterminando la pena complessiva in due anni di reclusione.

Ha, in proposito, osservato che l'omogeneità delle condotte, le costanti modalità della loro esecuzione, l'identità dell'occasione che le ha generate e la concentrazione nello spazio di due giorni dimostrano che esse costituiscono espressione di una preventiva ed unitaria determinazione.

Ha, invece, rigettato l'istanza in relazione ai reati accertati con cinque ulteriori sentenze, assegnando rilevanza ostativa al riconoscimento della continuazione:

- alla distanza temporale, pari a quasi nove mesi, tra l'ultimo dei quattro furti (commessi nell'arco di sei mesi e tra di loro legati dal vincolo della continuazione) accertati con la sentenza del 27 maggio 2019 e quello accertato con la sentenza del 21 dicembre 2017;

- alla distanza temporale, pari ad oltre dieci mesi, tra le ricettazioni accertate, rispettivamente, con le sentenze del 27 maggio 2019 e del 10 novembre 2017, peraltro aventi ad oggetto beni radicalmente diversi;

- alla distanza temporale, pari ad oltre un anno, tra i danneggiamenti accertati, rispettivamente, con le sentenze del 28 giugno 2018 e del 21 dicembre 2017, peraltro eseguiti con modalità totalmente differenti;

- alla distanza temporale, pari ad oltre cinque anni, tra i reati in materia di narcotraffico accertati, rispettivamente, con le sentenze del 27 maggio 2019 e del 4 ottobre 2013, peraltro aventi ad oggetto differenti sostanze;

- alla distanza temporale, pari ad oltre un anno, tra i fatti qualificati ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ed accertati, rispettivamente, con le sentenze del 28 giugno 2018 e del 12 giugno 2018;

- all'irrelevanza della dedotta, e non debitamente comprovata, condizione di tossicodipendenza.

2. Junior Awolo propone, con l'assistenza dell'avv. Emmanuele Andreucci, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione rigettato l'istanza omettendo di considerare che la sentenza del 28 giugno 2018 ha ad oggetto anche un furto commesso il 26 ottobre 2016, cioè entro l'intervallo temporale dei quattro furti accertati con la sentenza del 27 maggio 2019 e legati dal vincolo

della continuazione in forza di decisione irrevocabile resa dal giudice della cognizione.

Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione rigettato l'istanza omettendo di considerare che gli episodi di resistenza a pubblico ufficiale e violenza su persone e cose consumati il 22 ed il 24 maggio 2017 sono successivi di appena tre mesi all'ultimo dei reati accertati con la sentenza del 27 maggio 2019, tra di loro legati dal vincolo della continuazione ed in parte connotati da analoga offensività.

Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione rigettato l'istanza omettendo di considerare che i fatti accertati con la sentenza del 21 novembre 2017 sono successivi di appena sei mesi all'ultimo dei reati accertati con le sentenze del 22 maggio 2018 e del 5 febbraio 2019, tra di loro legati dal vincolo della continuazione ed in parte connotati da analoga offensività.

Con il quarto motivo, eccepisce vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione rigettato l'istanza omettendo di tenere debitamente conto della ~~sua~~ condizione di tossicodipendenza.

Con il quinto ed ultimo motivo, deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione rigettato l'istanza omettendo di tenere debitamente conto della ~~sua~~ condizione di grave disagio personale e sociale, da equipararsi, per analogia *in bonam partem*, a quella di tossicodipendenza.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nei limiti che saranno indicati, fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).

Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitudine, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al *favor rei*» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

La verifica di tale preordinazione — ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate — investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).

L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

2.1. Per quanto concerne, più specificamente, il disposto dell'art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., secondo cui «Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la

consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza», la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (così, tra le tante, Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490)».

La condizione di tossicodipendenza, quindi, se non è da sola sufficiente a provare l'esistenza di un disegno criminoso unitario, nondimeno «ne costituisce comunque un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell'esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato» (Sez. 1, n. 18242 del 4/4/2014, Flammini, Rv. 259192; in termini, cfr. anche Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, Iannella, Rv. 261490).

La verifica dell'attitudine della condizione di dipendenza a fungere da elemento di unificazione di una pluralità di reati deve, d'altro canto, essere compiuta nella consapevolezza che la modificazione dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006 ha espresso la volontà del legislatore di attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti (Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124).

3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non si è attenuto ai criteri ermeneutici testé enunciati, giacché ha assegnato precipuo rilievo alla sequenza cronologica dei reati trascurando un dato suscettibile di incidere, almeno in potenza, sulla complessiva economia della decisione.

Coglie nel segno, invero, il ricorrente nell'osservare che la sentenza del Tribunale di Forlì del 27 maggio 2019 ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati, non tutti omogenei, commessi nell'intervallo temporale compreso tra il 25 agosto 2016 ed il 21 febbraio 2017, al cui interno rientrano quelli, di offensività parzialmente coincidente, commessi nello stesso luogo, la città di Cesena, il 26 ottobre 2016.

Il dato non è stato considerato dal giudice dell'esecuzione, la cui decisione appare, dunque, gravemente carente nella parte in cui omette di spiegare per quale motivo i reati commessi in un arco temporale che abbraccia reati, precedenti e successivi, perpetrati nel medesimo contesto territoriale e connotati da parziale omogeneità, debbano intendersi espressione di un

autonomo disegno criminoso.

La circostanza testé segnalata incide, infatti, sulla complessiva coerenza logica del provvedimento, emesso in spregio al canone ermeneutico secondo cui «Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227).

Da tale principio discende che, sebbene ai progressi provvedimenti che abbiano riconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolante con riferimento alla deliberazione sull'ulteriore istanza ex art. 671 cod. proc. pen., proposta dal condannato, anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza del *petitum*, e sebbene la continenza temporale non implichi ex se il riconoscimento della continuazione, nondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitario in relazione a reati cronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicati non può essere totalmente ignorata dal giudice dell'esecuzione.

Questi è tenuto a confrontarsi, sia pure in piena libertà di giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativa *ratio decidendi*, salvo discostarsene, motivatamente, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziari dedotti nel nuovo procedimento, e potendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reati maturati in un contesto unitario, di più ravvicinata consumazione e commessi nel medesimo ambito spaziale.

Ora, nel caso in esame, il progressivo riconoscimento della continuazione tra i reati commessi da Ewolo a partire dal 25 agosto 2016 e sino al 21 febbraio 2017 costituisce, senza dubbio, circostanza suscettibile di orientare, quantomeno in potenza, il vaglio della riconducibilità al medesimo disegno criminoso delle condotte risalenti al 26 ottobre 2016.

Manifesta appare, pertanto, l'illogicità dell'*iter* argomentativo del Tribunale

forlivese, che, nel vagliare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'invocata continuazione, avrebbe dovuto considerare, in ossequio al principio sopra indicato, le determinazioni già assunte dallo stesso ufficio giudiziario, sia pure in veste di giudice della cognizione, e verificare compiutamente se, essendo già stata riconosciuta la continuazione tra reati consumati tra il 25 agosto 2016 ed il 21 febbraio 2017, ~~2017~~ sia o meno possibile ricondurre al medesimo disegno criminoso le residue condotte illecite risalenti al 26 ottobre 2016.

4. Le precedenti considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Forlì affinché proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo giudizio che, libero nell'esito — fatto salvo, ovviamente, il riconoscimento, ormai intangibile, della continuazione tra i reati accertati con le sentenze del Tribunale di Forlì del 22 maggio 2018 e del 5 febbraio 2019 — sia esente dal vizio riscontrato.

Al giudice del rinvio spetterà, ulteriormente, verificare se ed in quale misura il pregresso riconoscimento della continuazione tra i reati commessi tra il 25 agosto 2016 ed il 21 febbraio 2017 incida sulla riconduzione al medesimo disegno criminoso delle condotte illecite accertate con le sentenze del 5 febbraio 2019, del 22 maggio 2018 e del 21 dicembre 2017, estranee a quell'arco temporale in quanto posteriori di alcuni mesi e commesse, rispettivamente, il 22 maggio 2017, il 24 maggio 2017 ed il 10 novembre 2017.

5. Infondati appaiono, al contrario, gli ultimi due motivi di ricorso.

Il giudice dell'esecuzione, invero, ha reputato — con motivazione esente da tangibili profili di illogicità, tantomeno manifesta, e contraddittorietà — che la documentazione esibita dall'istante, risalente ad epoca antecedente rispetto alla quasi totalità dei reati *de quibus agitur* e priva di precise indicazioni in ordine al tipo di dipendenza ed al percorso disintossicante seguito, non attesti che egli, peraltro mai iscritto ad un Sert.T. o seguito, nel corso del lungo ed ininterrotto periodo di detenzione, dalle strutture per tossicodipendenti del circuito penitenziario, abbia patito una condizione incidente sulla commissione dei reati che egli assume essere espressione del medesimo disegno criminoso.

Analogamente, deve escludersi che la disposizione dell'art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. pen. possa essere analogicamente estesa a condizioni di devianza o disagio sociale non tradottesi in vera e propria condizione di tossicodipendenza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì.

Così deciso il 19/11/2020.